# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII LEGISLATURA

(N. 402)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (ANDREATTA)

di concerto col Ministro del Tesoro (PANDOLFI)

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 OTTOBRE 1979

Aumento del contributo dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura

Onorevoli Senatori. — L'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), disciplinato dalla legge 30 luglio 1959, numero 616, e successive modificazioni, ed il cui consiglio generale è presieduto di diritto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica, che di
esso si avvale anche a norma della legge 27
febbraio 1967, n. 48, per indagini, studi e
ricerche inerenti all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

Dato lo stretto collegamento, non soltanto per quanto riguarda l'ordinamento ma anche l'attività che l'ISCO è chiamato a svolgere, i mezzi finanziari dell'Istituto stesso devoluti dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica a termini dell'articolo 3 della ci-

tata legge n. 616 del 1959 quale modificato dalla legge 24 dicembre 1969, n. 981.

In base alle norme vigenti l'ISCO fruisce di un contributo annuo fissato dalla legge 29 marzo 1976, n. 119, nell'ammontare di lire 1.200 milioni; peraltro gli ulteriori notevoli incrementi dei costi dei beni e dei servizi nell'ultimo triennio hanno determinato uno squilibrio finanziario, cui non è possibile far fronte con i più rigidi criteri di economia nella gestione del bilancio.

Si rammenta, infatti, che già il bilancio preventivo dell'ISCO per l'esercizio 1978 ha consentito il pareggio — dal punto di vista puramente ragionieristico — esclusivamente in relazione al taglio da lungo tempo apportato allo stanziamento per acquisizione o rinnovo di mezzi tecnici, nonchè alle carenze di personale, situazione già insostenibile e destinata a porre a breve l'Istituto in condizione di non poter ulteriormente far fronte ai propri compiti.

### LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, con l'approvazione del regolamento organico e dell'ordinamento dei servizi dell'ISCO, avvenuta il 5 marzo 1979, si è entrati ormai in una nuova fase di gestione dell'Istituto che rischia di non potersi concretamente avviare, laddove non vi sia disponibilità di mezzi finanziari adeguati alle nuove esigenze. Si tratta infatti di istituire ex novo diversi servizi, di colmare le lacune della pianta organica — sia con nuove assunzioni mediante pubblici concorsi, sia con la regolarizzazione delle posizioni pendenti del personale - e di organizzare i corsi di formazione professionale e i progetti da svolgere con borse di studio previsti dallo statuto.

Il problema della carenza dei mezzi finanziari dell'ISCO è stato preso in considerazione dal Ministro del bilancio in occasione della legge finanziaria 21 dicembre 1978, numero 843, ove è stato incluso, nel fondo speciale di parte corrente, l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Istituto di lire 800 milioni. Si comprende, pertanto, l'opportunità e l'urgenza dell'approvazione del presente disegno di legge, volto a permettere di mantenere l'ISCO in condizioni di operatività adeguata nello svolgimento dei propri compiti, assolti sempre con la massima serietà e tempestività e con oculata gestione dei mezzi a disposizione.

#### **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, numero 616, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi fini, di un contributo annuo di lire 2.000 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, da iscrivere nello stato di previsione della spsea del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

#### Art. 2.

All'onere di lire 800 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per gli anni finanziari 1979 e 1980 mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.